

# Divisione Risorse Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti Ufficio Gare per beni e servizi

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA NEI SETTORI RCT/RCO, ALL RISKS PROPERTY, ALL RISKS ELETTRONICA, KASKO E CYBER RISKS PER LE ESIGENZE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, NEL SETTORE INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE PER LE ESIGENZE DELLA SOLA AGENZIA DELLE ENTRATE E NEI SETTORI BBB (BANKERS BLANKET BOND), D & O (DIRECTORS & OFFICERS - 1°, 2° E 3° LAYER), INFORTUNI/IPM, INFORTUNI ORGANI DELL'ENTE E TUTELA LEGALE PER LE ESIGENZE DELLA SOLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

# <u>AVVISO N. 2</u> Risposte alle richieste di chiarimenti

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.2 (Chiarimenti) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

Quesito n. 1: Con riferimento al lotto 15 (Tutela legale AdeR), si chiede di specificare se la stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, potrà avvenire con scrittura privata attraverso firma digitale e inoltro effettuato con modalità telematica.

Chiarimento: Si conferma che la stipula del contratto relativo al lotto 15 (Tutela legale AdeR) avverrà mediante scrittura privata sottoscritta mediante firma digitale e inoltro effettuato con modalità telematica.

Quesito n. 2: In relazione al requisito di idoneità professionale ex art. 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la partecipazione e la

Agenzia delle Entrate – Divisione Risorse – Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti – Ufficio Gare per Beni e Servizi - Via Giorgione 159 – 00147 Roma Tel. 06.5054.3732 - e-mail: dc.la.garebenieservizi@agenziaentrate.it successiva gestione dei contratti sia consentita ad Agenzia munita di Procura Speciale dalla Compagnia.

**Chiarimento:** 

Come illustrato al paragrafo 7.1. del Disciplinare di gara, le Compagnie di assicurazione possono presentare offerta tramite la propria Direzione Generale. In alternativa, è consentita la partecipazione da parte di una Rappresentanza Generale oppure di una Gerenza a ciò autorizzata dalla propria Direzione Generale. Non è pertanto consentita la partecipazione ad Agenzie, anche se munite di apposita procura. Il suddetto paragrafo regola esclusivamente la partecipazione,

Quesito n. 3: Si chiede conferma che, tutti i soggetti indicati all'art. 3.2 "Soggetti assicurati" abbiano un limite di età non superiore a 85 anni.

**Chiarimento:** Il quesito è generico e non consente un riscontro puntuale.

**Quesito n. 4:** Con riferimento ai lotti 3/4 (AR Property AdE/AdeR) si chiede la pubblicazione dell'Elenco fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq.

**Chiarimento:** 

Si riscontra la richiesta su riportata mediante pubblicazione degli Elenchi degli Immobili per Agenzia delle Entrate e per Agenzia delle entrate-Riscossione.

Quesito n. 5:

Con riferimento ai lotti 3/4 (AR Property AdE/AdeR) si chiede conferma: **A)** che la polizza NON debba garantire alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

- 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
- 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione "MALATTIE TRASMISSIBILI" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserire detta esclusione all'atto della emissione della polizza:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI: La presente esclusione si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. In deroga a

qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

- **B**) che la polizza NON debba garantire quanto segue:
- tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:
- o virus informatici di qualsiasi tipo;
- o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione oppure di consentire all'aggiudicatario di inserire la stessa all'atto della emissione della polizza:

#### **ESCLUSIONE CYBER**

1. Esclusione dati elettronici

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, resta inteso e concordato che:

a) Questa Polizza non copre la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione di DATI ELETTRONICI derivante da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i COMPUTER VIRUS), né la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne derivi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa o evento che contribuisca alla perdita contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Per DATI ELETTRONICI si intendono i fatti, i concetti e le informazioni convertiti in una forma utilizzabile per la comunicazione, l'interpretazione o l'elaborazione di dati elettronici ed elettromeccanici o di apparecchiature controllate elettronicamente compresi i programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e la manipolazione dei dati o la direzione e la manipolazione di tali apparecchiature.

Per COMPUTER VIRUS si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura.

La definizione di COMPUTER VIRUS include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

b) Tuttavia, nel caso in cui da uno o più eventi di cui al precedente paragrafo a) derivi uno dei Pericoli Specifici di seguito elencati, la presente Polizza, fatti salvi tutti i termini, le condizioni e le esclusioni, coprirà i danni materiali che si verifichino alle Proprietà Assicurate durante il periodo di validità della Polizza direttamente causati da tale Pericolo.

Pericoli Specifici

- Incendio
- Esplosione
- 2. Valutazione dei supporti di elaborazione elettronica dei dati In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, resta inteso e concordato che:

Qualora i supporti elettronici di elaborazione dei dati assicurati dalla presente Polizza subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, la base di valutazione dell'indennizzo è costituita dal costo del supporto vergine (blank media) più i costi di copia dei DATI ELETTRONICI da back-up, o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e il processo di recupero (engineering), né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali DATI ELETTRONICI. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà rappresentata dal costo del supporto vergine (blank media). La presente Polizza non copre l'importo relativo al valore patrimoniale di tali DATI ELETTRONICI per l'Assicurato o del Contraente, se diverso, o per qualsiasi altra parte, anche se tali DATI ELETTRONICI non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

**Chiarimento:** 

In relazione ai quesiti su prospettati, si comunica che il capitolato sarà integrato, all'atto dell'emissione della polizza, con le seguenti clausole standard di esclusione:

## Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: - sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; - la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

## Esclusione Rischio Cyber:

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- computer hacking;
- computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

## **Quesito n. 6:** In relazione ai lotti 10 (Kasko AdE) e 17 (Kasko AdeR), si richiede:

- 1: consuntivo km percorsi negli ultimi 3 anni (AdE+AdeR);
- 2: attuale assicuratore e premio in corso (AdE+AdeR);
- 3: richiesta distinzione ambito di copertura tra le due polizze AdE e AdeR.

#### **Chiarimento:**

- 1. Il consuntivo dei Km percorsi negli ultimi 3 anni è il seguente (il dato risente dei periodi di lockdown imposti dalla normativa anticovid 19): AdE
- periodo 1 marzo 2018 28 febbraio 2019 km percorsi complessivi 7.694.458,40 km
- periodo 1 marzo 2019 29 febbraio 2020 km percorsi complessivi 6.750.533 km
- periodo 01 marzo 2020 28 febbraio 2021 percorsi complessivi 852.902 km

#### AdeR

- periodo Novembre 2018/Novembre 2019: Km 4.092.112;
- periodo Dicembre 2019/Dicembre 2020: Km 1.093.503 l'attività di notifica come noto, causa COVID, si è fermata nel primo trimestre;
- periodo Gennaio 2021/Giugno 2021: Km 160.714 attività di notifica sospesa causa COVID.
- 2. Gli attuali assicuratori sono:

AdE: UnipolSai – Premio € 0,0232/Km.

AdeR: Lloyd's – Premio 0,014966/Km.

3. Distinzione ambito copertura delle due polizze: si rimanda ai rispettivi capitolati tecnici.

## Quesito n. 7:

Sottoponiamo alla vostra attenzione alcune criticità presenti nelle schede di offerta tecnica Kasko. In particolare ci riferiamo alla presenza delle carrozzerie convenzionate nel numero da voi indicato per il raggiungimento del punteggio massimo. Non è possibile richiedere 18 centri convenzionati in regioni come Basilicata e/o Abruzzo paragonandole a regioni come Lazio, Lombardia, Toscana etc. La proporzione per il punteggio massimo non può essere equiparata tra regioni con milioni di abitanti di differenza e contestualmente di vostri dipendenti. Stessa cosa vale per le 10 carrozzerie convenzionate per Molise e Valle d'Aosta. Il tutto anche nell'ottica della assenza di franchigie e/o scoperti a

prescindere se ci si avvale della carrozzeria convenzionata o meno. Quindi il dipendente a prescindere della carrozzeria scelta sarà rimborsato per intero. Le compagnie in Italia che possono permettersi tale numero di carrozzerie in piccole regioni si contano sulla punta delle dita e quella miglioria pertanto andrebbe a vantaggio di pochi senza peraltro essere un valore aggiunto in quanto, ripetiamo, il dipendente a prescindere da dove ritiene di andare per le riparazioni dell'auto non è sottoposto alla franchigia. Resta pertanto una miglioria ostativa per molte compagnie. restiamo in attesa di un cortese riscontro.vi chiediamo pertanto di riparametrare quei punteggi a seconda delle Regioni in modo tale da non violare il principio della par condicio tra i concorrenti.

#### **Chiarimento:**

Con riferimento al quesito posto, non si ritiene di accogliere la richiesta formulata posto che non sussiste alcuna violazione della par condicio tra gli operatori economici, in quanto l'offerta tecnica prevede la sola attribuzione di punteggi aggiuntivi ma non presenta alcuna limitazione alla partecipazione alla gara. L'Operatore economico ben può attivarsi medio tempore per ottenere convenzionamenti con le predette strutture anche nelle Regioni più piccole.

Ad ogni buon conto, la miglioria tecnica, prevista unicamente per il lotto 10 (di pertinenza di Agenzia delle Entrate) prevede l'aumento del numero minimo di strutture convenzionate con una suddivisione incrementale delle stesse in 3 diversi livelli, con corrispondenti punteggi premiali.

Ai fini attributivi dei relativi punteggi, l'operatore economico può produrre in sede di partecipazione alla gara un impegno al Convenzionamento indicando il numero delle strutture che ritiene di convenzionare. Tale impegno dovrà essere contrattualizzato con le strutture indicate entro il termine di aggiudicazione al fine di rendere efficace l'aggiudicazione stessa.

#### Quesito n. 8:

Relativamente ai lotti 5 e 6 (All Risks Elettronica AdE/AdeR) risulta pubblicato un solo sinistro del 2021.

Chiediamo di conoscere se esistono sinistri nell'ultimo quinquennio (liquidati, riservati e/o senza seguito con relativi importi) per ciascuno dei due lotti a gara relativi a elettronica.

#### **Chiarimento:**

in merito al quesito posto, si rappresenta che:

- per quanto riguarda il Lotto 5 (AR Elettronica AdE), si tratta di una prima polizza, non precedentemente stipulata;
- per quanto riguarda il lotto 6 (AR Elettronica AdeR), confermiamo quanto pubblicato (unico sinistro del 2016).

## Quesito n. 9

Si chiede conferma che la garanzia provvisoria fideiussoria bancaria per il lotto 2 (RCT/RCO AdeR) debba essere intestata all'Agenzia delle entrate-Riscossione e non all'Agenzia delle Entrate. Inoltre si chiede conferma che l'importo della suddetta garanzia sia pari ad € 9.900 (2% di € 495.000).

## Chiarimento

Si rappresenta che le cauzioni provvisorie, per ciascun lotto, dovranno prevedere come beneficiario Agenzia delle Entrate, in quanto quest'ultima svolge il ruolo di stazione appaltante. Le cauzioni definitive, invece, dovranno essere intestate a ciascun ente in ragione delle specifiche polizze (quindi quelle di competenza di Agenzia delle entrate-Riscossione dovranno essere intestate a quest'ultima). L'importo della cauzione provvisoria è pari al 2% del valore del singolo lotto (nel caso indicato nel chiarimento si conferma il 2% di 495.000), salvo le riduzioni previste dall'art. 93 del D.lgs 50/2016.

#### Quesito n. 10

Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

**Chiarimento** Con riferimento alla clausola OFAC, nulla osta a riportare la predetta formulazione proposta nelle polizze.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia Funaro
Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente